

provetta & ricorsi

di Alberto Gambino

Così la legge 40 «resiste» alle carte bollate



Dopo la sentenza della Corte costituzionale, che ha dichiarato parzialmente illegittimi due commi dell'art. 14 della legge 40, consentendo il superamento del limite dell'unico e contemporaneo impianto degli embrioni creati e la produzione degli stessi anche in numero superiore a tre, emergono due temi su cui occorre fare chiarezza, anche alla luce di un certo contenzioso portato all'attenzione dei giudici amministrativi del Tar del Lazio (proprio ieri c'è stata un'altra udienza su 3 procedimenti), deputato a decidere sugli atti degli organi centrali dello Stato: la portata del divieto di crioconservazione degli embrioni e l'illiceità della diagnosi preimpianto come previsto dalle linee guida ministeriali.

Con riferimento al primo aspetto, occorre ricordare che la sentenza della Corte non ha scalfito la regola secondo cui le tecniche di fecondazione assistita non devono condurre alla creazione di un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario allo scopo procreativo. Pertanto, pur riconoscendosi ai medici una maggiore discrezionalità nella decisione del numero degli embrioni da creare e nella possibilità di scegliere tra un loro impianto contemporaneo e, in caso di pericolo per la salute della donna, un loro impianto differito nel tempo, resta fermo il divieto di produrre embrioni soprannumerari.

Con la conseguenza che la stessa crioconservazione degli embrioni che, per parere medico, non possono essere impiantati, continua a rivestire carattere temporaneo. Che ne sarà però di quegli embrioni che, in caso eccezionale, non sarà possibile trasferire nell'utero della donna, i quali, dopo la sentenza della Corte, potrebbero giacere nei centri di procreazione assistita? La legge 40, già posta davanti alla sorte degli embrioni soprannumerari, ha optato a favore della loro conservazione e non della loro

distruzione (art. 17), con la conseguenza giuridica di lasciare oggi aperto un solo esito: quello della conservazione sine die degli embrioni non trasferibili, unica strada attualmente percorribile.

Il secondo tema, collegato al divieto di produzione di embrioni soprannumerari, coinvolge la perdurante validità del divieto della diagnosi preimpianto. Essa consiste nel prelievo di una o due cellule da embrioni composti di otto cellule, al fine di rilevarne malattie genetiche, con l'esito presumibile di "scartare" l'embrione imperfetto. Ora è noto che proprio la sentenza della Consulta sia stata provocata dalla rimessione da parte del Tar del Lazio in ordine alla illegittimità delle vecchie linee guida del 2004 che prevedevano la possibilità di verificare lo stato di salute dell'embrione esclusivamente attraverso indagini di tipo osservazionale, cioè al microscopio, con tecnica, dunque, non invasiva come è invece il prelievo delle cellule dall'embrione appena creato. E va ricordato con chiarezza che, in questo caso, la Corte costituzionale del maggio scorso non ha preso posizione. Ora rispetto a quelle linee guida del 2004 non si pongono questioni giudiziarie, in

quanto sono state superate ad opera delle nuove linee guida del 2008 (e di questo presumibilmente il Tar chiamato a pronunciarsi in questi giorni non potrà che prenderne atto); piuttosto si tratta di rilevare come anche le nuove linee guida - che prevedono espressamente il divieto delle diagnosi preimpianto in ragione della loro finalità eugenetica (vietata dalla legge 40) - sul punto non siano state toccate, come si è detto, né dalla decisione della Corte costituzionale, né dai ricorsi dei centri di procreazione assistita tuttora pendenti. Sul tema, pertanto, continua a rilevare l'unica decisione della Corte costituzionale che si era pronunciata dichiarando l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del divieto di diagnosi preimpianto.

Il divieto di diagnosi preimpianto, fondato sull'incompatibilità con la legge 40 di qualunque forma di selezione a scopi eugenetici, si radica pertanto nel più generale ambito degli interessi del concepito previsti dalla legge, con la conseguenza che i provvedimenti amministrativi e giurisdizionali volti a valutare la definizione delle tecniche e delle procedure di procreazione medicalmente assistita dovranno necessariamente tenerne conto.

*Ancora udienze al Tar del Lazio
su tre contenziosi legati
alla diagnosi preimpianto,
alle linee guida ministeriali
e alla crioconservazione
degli embrioni. Ma, a dispetto
di tutti i tentativi, i "paletti"
a difesa del concepito restano saldi*

